



# CIRCOLO DELLA VELA

---

✦

# MOLFETTA

## REGOLAMENTO

### TITOLO I – BASE NAUTICA – PONTILI - ORMEGGI

#### **ART. 1 - Definizioni**

Il presente Titolo ha per oggetto l'uso da parte dei Soci, della base nautica, dei pontili e degli ormeggi, ottenuti in diritto di concessione dal Circolo della Vela Molfetta ed utilizzati per lo svolgimento di attività marinare.

Per Base Nautica si intendono tutte le strutture, di proprietà, in comodato e/o locazione utilizzate dal Circolo per le attività marinare.

Per pontili ed ormeggi si intendono tutte le opere di banchinamento fisse o galleggianti, costruite e da farsi, nonché tutte le attrezzature di ormeggio create in acqua (boe, catenarie, corpi morti, traversine e cime di prua), sono espressamente escluse le cime e gli ammortizzatori di ormeggio al pontile con i relativi accessori.

#### **ART. 2 – Approvazione e Modifiche**

Il regolamento è predisposto o modificato dal Consiglio Direttivo, con parere vincolante del Consiglio dei Probiviri ed approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Eventuali proposte di modifiche potranno essere presentate al Consiglio Direttivo dai Soci e dovranno portare la firma di almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto.

#### **ART. 3 – Diritto di ormeggio**

Hanno diritto di "ormeggio permanente" esclusivamente i Soci proprietari di imbarcazioni a vela.

Il diritto di ormeggio da parte del Socio deve essere in ogni momento supportato dalla dimostrazione della titolarità della imbarcazione a semplice richiesta del Consiglio Direttivo.

In particolare tale titolarità deve essere dimostrata al momento della accettazione del diritto di ormeggio ed ogni volta che viene rilasciata ricevuta per il pagamento della quota di rimborso.

La titolarità della imbarcazione deve essere dimostrata come segue:

- a- Per imbarcazioni non immatricolate mediante dichiarazione autocertificata;
- b- Per le imbarcazioni di società impersonali, purché il Socio dimostri di essere socio di maggioranza della società o amministratore con rappresentanza legale della stessa;
- c- Per imbarcazioni di proprietà di leasing, purché il Socio dimostri di essere il titolare della concessione di leasing;
- d- Per le imbarcazioni a noleggio purché il Socio dimostri di essere titolare esclusivo del noleggio;
- e- Per le imbarcazioni di proprietà del coniuge, purché sia valido lo stato civile di coniugato;
- f- Per le imbarcazioni parzialmente di proprietà di un Socio purché lo stesso sia titolare di una quota paritaria e che i restanti comproprietari siano anch'essi Soci del Circolo.
- g- In caso di decesso del Socio, il diritto di ormeggio si trasferisce al coniuge e/o ai figli se Soci, in caso contrario resterà a loro disposizione per il tempo necessario ed al massimo per il periodo di ormeggio per il quale è stato corrisposto il rimborso degli oneri di ormeggio.

#### **ART. 4 – Assegnazione dei posti barca**

I Soci che desiderino ottenere la assegnazione di ormeggio debbono presentare domanda contenente i dati necessari alla individuazione della stessa (tipo, lunghezza ft., larghezza ft., pescaggio, dislocamento ed ogni altra indicazione opportuna).

L'assegnazione, ad esclusivo giudizio del Consiglio Direttivo, ai Soci proprietari o comunque possessori di una imbarcazione, secondo i contenuti del precedente art. 3, sarà data in base alle caratteristiche dimensionali del posto libero.

In mancanza di richieste nella lista di attesa della categoria nella quale si è liberato un ormeggio, si procederà ad assegnare un nuovo posto barca ai sensi del sopraccitato comma 2.

#### **ART. 5 – Assegnazione temporanee dei posti barca**

In caso di disponibilità temporanea di posto libero potranno essere accolte, in via temporanea, agli ormeggi del Circolo imbarcazioni di Soci che ne facciano richiesta secondo i seguenti criteri:

1. Nel periodo compreso tra i mesi di Maggio e Settembre potrà essere concessa ospitalità per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni, onde garantire una opportuna rotazione dei posti liberi. Trascorso il suddetto termine di concessione temporanea e qualora il posto non fosse liberato alla tariffa giornaliera in vigore sarà applicata una penale nella misura stabilita dalle tariffe in vigore. Tale penale non verrà applicata nell'ipotesi in cui non vi siano richieste di ospitalità previa presentazione di ulteriore domanda.
2. Nel restante periodo dell'anno, Ottobre – Aprile, potrà essere concessa ospitalità per un periodo superiore ai 15 giorni, secondo disponibilità.

Le relative tariffe saranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

#### **ART. 6 – Modifica delle posizioni di ormeggio**

Rimane salvo il diritto di modificare le posizioni di ormeggio per giustificati motivi tecnici ad esclusivo giudizio del Consiglio Direttivo.

Il Socio sarà preavvisato con tre giorni di anticipo. Dopo tale termine, qualora venga richiesta dal Socio o per inadempienza dello stesso, il Circolo effettuerà l'operazione di spostamento e a titolo oneroso.

#### **ART. 7 – Destinazione delle aree**

Le aree dei pontili sono destinate ai servizi generali (accesso e assistenza alle imbarcazioni) e dalle barche da regata del Circolo e dei Soci i quali svolgano attività sportiva annualmente certificate dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 8 – Rimborso oneri di ormeggio**

Il pagamento del rimborso per oneri di ormeggio, sarà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo per ogni categoria prevista.

Il pagamento del rimborso degli oneri di ormeggio dovrà essere corrisposto anticipatamente per ciascun anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Al Socio che ritardi tale pagamento oltre il termine massimo di 90 giorni dall'inizio dell'anno sarà applicata una penale del 20% dell'importo dovuto; decorsi 30 giorni dalla messa in mora del Socio, senza che sia stato corrisposto il rimborso degli oneri di ormeggio e della penale, questi perde ogni diritto al posto di ormeggio.

#### **Art. 9 – Obblighi dei Soci assegnatari di posto barca**

Tutti i Soci assegnatari del posto di ormeggio sono obbligati alla partecipazione delle regate veliche e manifestazioni sportive, anche se utilizzati come mezzi di assistenza e/o soccorso, organizzate dal Circolo pena la decadenza dell'assegnazione del posto barca.

#### **ART. 10 – Variazioni inerenti il posto barca**

La vendita di una imbarcazione da parte di un Socio, anche se effettuata ad altro Socio, non trasferisce il diritto di ormeggio.

Tale diritto, invece, rimane valido per un Socio che sostituisca la propria imbarcazione con un'altra di sua proprietà, sempre che non interrompa i pagamenti, e che l'imbarcazione rientri nelle stesse caratteristiche dimensionali.

#### **ART. 11 – Disponibilità di posto barca per inutilizzo**

Il Consiglio Direttivo durante i periodi di vacanza potrà assegnare temporaneamente il posto barca ad altro Socio secondo i criteri previsti dall'art. 5.

#### **ART. 12 – Obblighi relativi al rimborso degli oneri di ormeggio**

Nessuna imbarcazione può lasciare definitivamente l'ormeggio se prima non siano state soddisfatte tutte le pendenze economiche ad esso attribuite.

#### **ART. 13 – Manutenzione degli ormeggi**

Il Circolo garantisce ai Soci titolari di posto barca la fornitura e la manutenzione dei corpi morti, delle catenarie, traversine e delle drappe.

Restando espressamente pertanto esclusi gavitelli, cime ed ammortizzatori di ormeggio al pontile, con relativi accessori, essendo gli stessi a esclusiva cura di manutenzione del Socio assegnatario dell'ormeggio.

#### **ART. 14 – Accesso al pontile**

E' consentito l'accesso ai pontili al personale esterno solo se accompagnato dal Socio titolare di posto barca (meccanici, carpentieri, stipettai, elettricisti, ecc.) per la sola manutenzione ordinaria.

#### **ART. 15 – Servizi di vigilanza, guardiania ed assistenza**

Non è prevista sul pontile la presenza di personale per la sorveglianza e per ausilio e assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio.

Tutti i Soci titolari di posto barca riceveranno in dotazione le chiavi necessarie per accedere al pontile ed usufruire degli eventuali servizi previsti.

Sarà cura e responsabilità di ogni socio accertarsi, ogni qualvolta lasci il pontile, della corretta chiusura dei cancelli e della messa in funzione degli eventuali sistemi di sorveglianza-sicurezza.

In caso di condizioni marine avverse, che pregiudicano la sicurezza dell'imbarcazione all'ormeggio, sarà cura del Socio titolare di posto barca assicurare la propria imbarcazione e mettere in atto ogni azione che possa servire a prevenire danni alla propria ed alle altrui imbarcazioni nonché alle attrezzature del Circolo.

#### **ART. 16 - Comunicazioni - Bacheca del Pontile**

La "bacheca del pontile" o altri sistemi informativi che di seguito verranno individuati dal Consiglio Direttivo, saranno utilizzati dal Circolo per comunicazione ai Soci che assumono la stessa validità di una comunicazione a domicilio.

Spazi della bacheca potranno essere anche concesse ai Soci per comunicazioni private inerenti all'attività nautica.

#### **ART. 18 – Uso delle utenze**

Il Circolo concede l'uso dell'acqua e dell'elettricità disponibili sui pontili limitatamente ai lavaggi, al rifornimento e a lavori di piccola manutenzione delle imbarcazioni.

#### **ART. 19 – Divieti relativi all’uso del pontile**

E’ fatto divieto di usare i pontili per lavori straordinari alle imbarcazioni, di percorrerli con veicoli di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli in dotazione al Circolo.

#### **ART. 20 – Divieti di deposito**

E’ vietato depositare sui pontili materiali, attrezzature e oggetti privati ivi compresi i battelli ausiliari ed i relativi motori fuoribordo delle imbarcazioni all’ormeggio.

Gli stessi saranno rimossi a cura del personale del Circolo con addebito di spese.

#### **ART. 21 – Posizionamento delle passerelle**

La pescaggine e passerelle private, quando non siano in uso, dovranno essere sgomberate e rizzate sul pontile, sul lato occupato dalla relativa imbarcazione e in senso longitudinale alla percorrenza del pontile.

#### **ART. 22 – Responsabilità dell’ormeggio**

Il Socio ha l’obbligo di curare l’esatto ormeggio dell’imbarcazione prima di abbandonarla. Le imbarcazioni devono essere in perfetta efficienza ed in regola con le prescrizioni di legge.

Al riguardo è esclusa ogni responsabilità di qualunque natura del Circolo, che resta esclusivamente del titolare della imbarcazione.

#### **ART. 23 – Coperture e parabordi**

Il Socio ha l’obbligo di disporre fuoribordo un adeguato numero di parabordi (minimo sei) di conveniente misura e provvedere alla copertura dei pozzetti non auto vuotanti.

Se il Socio non avrà provveduto alla sistemazione dei parabordi dopo il sesto giorno dall’arrivo, dalla rottura o dalla scomparsa di quelli esistenti, il Circolo provvederà direttamente addebitando la relativa spesa.

#### **ART. 24 – Partenze e rientri**

Il Socio che intenda trascorrere una notte o più giorni lontano dall’ormeggio del Circolo, dovrà darne comunicazione al Circolo e segnalare l’orario di partenza ed il presumibile rientro.

#### **ART. 25 – Divieti di scarica e comportamenti antinquinamento**

E’ vietato scaricare nelle acque oli, schiume di detersivi o qualsiasi altro liquido o oggetto inquinante; è altresì vietato abbandonare sui pontili rifiuti di qualsiasi natura che dovranno essere smaltiti secondo le vigenti normative.

I motori potranno funzionare per caricare le batterie solo se non vi siano altri Soci presenti nelle vicinanze.

#### **ART. 26 - Responsabilità**

Il Circolo non assume responsabilità circa i danni o i furti che possano verificarsi alle barche all’ormeggio.

Il titolare del posto barca deve mettere in atto ogni misura dissuasiva per assicurare la propria imbarcazione (lucchetti, catene, serrature).

Il Socio pertanto rimane unico responsabile dei danni subiti o procurati a cose o persone, anche se lontano dalla propria imbarcazione.

#### **ART. 27 – Concessione uso delle imbarcazioni**

Fermo restando la responsabilità di cui sopra, è consentito che un Socio conceda l’uso della propria imbarcazione ad altro Socio, previa comunicazione scritta e indirizzata al Direttivo.

## **TITOLO II – UTILIZZO DELLE IMBARCAZIONI SOCIALI**

### **ART. 28 - Imbarcazioni sociali**

Sono considerate imbarcazioni sociali tutte le imbarcazioni di proprietà del Circolo, quelle concesse in comodato d'uso e quelle noleggiate.

Le barche sociali sono destinate alle attività agonistica, didattica e promozionale del Circolo; compatibilmente con tali attività potranno essere usate dai "Soci abilitati alla conduzione", come previsto dal successivo ART. 29, e previa richiesta di utilizzo da inoltrare secondo le modalità indicate nell'apposita circolare del Consiglio Direttivo.

### **ART. 29 - Uso delle imbarcazioni**

Le imbarcazioni sociali possono essere utilizzate da tutti i Soci fondatori e ordinari.

E' costituito un "Comitato Tecnico", composto da tre Soci individuati dal Consiglio Direttivo tra quelli di maggiore esperienza, che abiliterà ciascun Socio, in base alle competenze acquisite ed all'esperienza maturata, al comando delle singole imbarcazioni.

L'elenco dei Soci abilitati al comando delle singole imbarcazioni sarà predisposto dal Comitato Tecnico almeno ogni anno ed aggiornato ogni qualvolta il Comitato lo ritenga necessario.

L'esclusione dall'elenco dei Soci abilitati al comando delle singole imbarcazioni è appellabile, in forma scritta, al Consiglio Direttivo che potrà accogliere il reclamo e verificare, unitamente al Comitato Tecnico, le competenze maturate dal Socio reclamante.

### **ART. 30 - Modalità di utilizzo**

Ogni Socio deve utilizzare le imbarcazioni sociali con massima cura, riordinando quanto utilizzato, segnalando eventuali avarie e/o danneggiamenti nel libro delle imbarcazioni sociali ubicato presso l'ormeggio e dando tempestiva notizia al Consiglio Direttivo.

Il socio che intenda utilizzare le imbarcazioni sociali e ne abbia avuto l'autorizzazione all'utilizzo ai sensi del comma 2 dell'ART. 29, prima del reale utilizzo dell'imbarcazione sociale deve accertarsi:

- del buono stato dell'imbarcazione e delle attrezzature
- dei rifornimenti e necessari alla navigazione che intende effettuare (carburante, acqua, viveri, ecc.), che restano a carico del socio utilizzatore
- della presenza a bordo delle dotazioni di sicurezza previste dalla legge, per il tipo di navigazione che intende effettuare
- di essere in possesso delle necessarie abilitazioni e titoli di legge per la sua conduzione e comando

### **ART. 31 - Manutenzione**

Tutti i Soci devono contribuire alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria effettuata in economia secondo le proprie possibilità e disponibilità.

### **ART. 32 - Responsabilità e danneggiamenti**

Ogni Socio è direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi e non coperti da assicurazione, esonerando il Circolo da qualsiasi responsabilità.

E' inoltre responsabile dei danni prodotti alle imbarcazioni sociali dovuti a negligenza, imperizia o incuria ed è tenuto a risarcire gli stessi al Circolo secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 33 - Sanzioni**

I Soci contravventori ad uno o più Articoli del presente Titolo potranno essere sanzionati, in base alle responsabilità soggettive ed oggettive, con le seguenti sanzioni:

- a) Sospensione del diritto di utilizzare le imbarcazioni sociali da 1 a 7 giorni;
- b) Sospensione del diritto di utilizzare le imbarcazioni sociali da 8 a 30 giorni;
- c) Sospensione del diritto di utilizzare le imbarcazioni sociali da 2 a 12 mesi.
- d) Sospensione e/o perdita della qualifica di socio

Tali sanzioni potranno essere comminate dal Consiglio dei Probiviri, sentito il Comitato Tecnico, previa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi entro 15 giorni dalla notizia dell'episodio contestato.

Entro 10 giorni dalla contestazione formale il Socio potrà presentare le proprie giustificazioni scritte; dopo tale scadenza ed entro 15 giorni da essa il Consiglio dei Probiviri potrà erogare la sanzione.

Le sanzioni sono appellabili come da Statuto.

<----->

Il presente regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo nella riunione del \_\_\_\_\_, con parere espresso dal Consiglio dei Probiviri in data \_\_\_\_\_, è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del con Delibera N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Il suddetto Regolamento ha validità dalla data di approvazione.